



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza della Regione
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità

**Referendum popolari regionali
6 maggio 2012**

**Istruzioni per gli Uffici elettorali
di Sezione**

PREMESSA

La presente pubblicazione intende illustrare la normativa elettorale applicabile alle consultazioni referendarie regionali del prossimo mese di maggio.

Lo svolgimento dei referendum abrogativi e consultivi regionali è disciplinato dalla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, contenente le norme in materia di referendum popolari regionali e, per quanto non disciplinato da tali norme, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Di conseguenza si osserva la disposizione dell'articolo 3, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dalla quale discende l'applicazione, alla consultazione elettorale in oggetto, della disciplina procedimentale contenuta, nel testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7.

Il presente testo qui pubblicato è stato redatto al fine di agevolare la lettura delle disposizioni normative inerenti il procedimento dell'Ufficio di sezione. Restano, pertanto, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi e amministrativi.

AVVERTENZE

Le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione avranno inizio alle ore 16.00 del sabato che precede il giorno della votazione con la costituzione dell'Ufficio elettorale di Sezione.

Nella giornata di domenica 6 maggio 2012 la votazione avrà inizio al termine delle operazioni preliminari degli Uffici di Sezione, le quali cominceranno alle ore 6:30. La votazione si protrarrà sino alle ore 22:00 della stessa giornata di domenica.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 7 maggio 2012 appena ultimate le operazioni di riscontro degli elettori e dei votanti e dovranno svolgersi, senza interruzione, per essere ultimate entro le ore 24 dello stesso giorno.



TITOLO I

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE. LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 1 - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.

In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori (art. 10 della L.R. 20/1956), di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente.

§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del T.U. 570/1960).

Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l'incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento, sono puniti con la multa da euro 206,00 a euro 516,00 (art. 89 del T.U. 570/1960).

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima del termine delle operazioni elettorali.



§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (art. 24, 3° e 4° comma del T.U. 570/1960).

CAPITOLO II

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è nominato dal Presidente della Corte d'Appello.

Se la persona designata a presiedere un Ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'Appello e il Sindaco del comune in cui ha sede la sezione alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, tale da non consentire la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco o un suo delegato (art. 20, quinto comma, del T.U. 570/1960).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti durante le operazioni elettorali, il presidente è sostituito in via normale dal vice presidente che, come sopra si è detto, è scelto dallo stesso presidente.

§ 5 - Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente.

Con riserva di illustrare dettagliatamente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6 - Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni delle sezioni.



Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato alla Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/1957.

Inoltre è da tenere presente che le decisioni del presidente del seggio, relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate dai Tribunali che esercitano le funzioni di Uffici centrali circoscrizionali.

§ 7 - Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente è incaricato dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal uopo egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma del T.U. 570/1960).

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle votazioni senza richiesta del presidente, però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. 570/1960).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del T.U. 570/1960).

¹ Si riporta qui di seguito, l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

« Art. 57. - (*Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*).

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».



Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala delle votazioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46, quinto comma, del T.U. 570/1960).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura delle votazioni (art. 46, settimo comma, prima parte, del T.U. 570/1960).

Il presidente può, altresì, disporre che gli elettori, i quali indughino artificialmente nella espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 46, settimo comma, seconda parte, del T.U. 570/1960).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del T.U. 570/1960).

Infine, giornalmente al termine delle operazioni, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al § 39.

Tutte le decisioni del Presidente sono riportate nel verbale (art. 46, ottavo comma, del T.U. 570/1960).

CAPITOLO III

Il vice presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 8 - Funzioni del vice presidente

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vice presidente.

Il vice presidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 25 del T.U. 570/1960).



CAPITOLO IV

Gli scrutatori

§ 9 - Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione.

La Commissione provvede, inoltre, a formare una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni).

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione oppure quando ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione chiamando, alternativamente, il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (art. 47, secondo comma, del T.U. 570/1960). Nel procedere alla sostituzione il presidente accerta che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. 570/1960.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni della costituzione dell'ufficio, di votazione e di scrutinio, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata qual'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se nei giorni successivi al sabato, per sopravvenuto impedimento, mancano alcuni di coloro che il sabato ebbero le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e siano invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

§ 10 - Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno poi, facoltà di assistere all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione.



Possono assistere, su invito del giudice, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (art. 62 del T.U. 570/1960)

§ 11 - Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge od a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti o sull'assegnazione dei voti contestati e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle votazioni da parte degli elettori, i quali abbiano già votato.

§ 12 - Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle votazioni, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.

CAPITOLO V

Il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 13 - Nomina del segretario del seggio.

Il segretario del seggio è scelto, di norma prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, dal presidente dello stesso, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede la sezione, per i quali non esistano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado (art. 2 della L. 53/1990).

S'intende, però, che qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento dell'Ufficio, ciò non può impedire che egli stesso vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione.



§ 14 - Compiti del segretario del seggio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare provvede alla compilazione dei verbali e dei relativi estratti, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi.

Per quanto riguarda la compilazione del verbale, si veda il paragrafo seguente.

§ 15 - Verbali delle operazioni dell'Ufficio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni gli Uffici centrali circoscrizionali e la Corte d'Appello della Sardegna eseguono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro compito.

Nel modello anzidetto (Modello n. 11 Ref.Re) - che deve essere compilato in duplice esemplare - non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, relativo a ciascun referendum, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche tra i due esemplari del verbale e tra questo e i relativi estratti.

Nel verbale dovrà prendersi inoltre nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che va redatto in duplice esemplare e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum presenti, nonché il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del T.U. 570/1960.



CAPITOLO VI

Il seggio speciale

§ 16 - Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della L. 23 aprile 1976, n. 136 ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori ivi presenti.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto (art. 9, nono comma, L. 136/1976).

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'Appello, e da due scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione e nella sede dello stesso.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori, eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 17 - Il segretario del seggio speciale.

La legge stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di segretario. La scelta del segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 18 - Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136/1976, precisa i compiti che il seggio speciale deve assolvere.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso la sezione ospedaliera per esprimere il voto.



I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nelle rispettive urne destinate a custodire le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito dell'Ufficio elettorale di sezione, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede, le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione.

CAPITOLO VII

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum

§ 19 - Designazione dei rappresentanti presso la Sezione (art. 19 della L.R. n. 7/1979, artt. 14 e 16 della L. 53/1990).

I delegati di ciascun partito o gruppo politico e dei promotori dei referendum hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale.

La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione va presentata al Segretario del Comune, entro il venerdì antecedente quello della votazione.

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata consegna nei termini (compilando separate ricevute per ciascuna designazione di rappresentanti presso ogni sezione) e provvederà, successivamente, all'invio delle singole designazioni ai presidenti delle sezioni elettorali.

L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato, inoltre, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle consultazioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I rappresentanti anzidetti:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni, apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale



stesso e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di cui trattasi, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare - nell'interno della sede della sezione - un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o gruppo politico o dei promotori dei referendum.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti del seggio dovranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti in questione possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà. I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall'ufficio distaccato.

E' consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

§ 20 - Qualifica di pubblici ufficiali dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.

§ 21 - Sanzioni per i rappresentanti.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, ultimo comma, del T.U. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.



CAPITOLO VIII

Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

§ 22 - Presentazione del presidente al Sindaco.

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. E' necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al Sindaco nelle ore che precedono l'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 23 - Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio.

Il presidente del seggio, a norma dell'art. 27 del T.U. 570/1960, nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della Sezione (nelle Sezioni nella cui Circonscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione viene consegnato anche un altro plico contenente il secondo bollo che sarà utilizzato dall'Ufficio distaccato o dal Seggio speciale per la sola timbratura delle tessere elettorali da parte di tali Uffici speciali);
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto o la copia di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco o dal segretario comunale, per l'affissione nella sala delle votazioni;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- 4) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso eventualmente quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 5) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum;
- 6) i pacchi delle schede, per ciascun referendum, che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 7) un'urna per ciascun referendum;
- 8) una cassetta o scatola per ciascun referendum per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 9) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio e un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;



- 10) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione;
- 11) il manifesto recante le principali sanzioni, da affiggere nella sala della votazione (art. 37 del T.U. 570/1960);
- 12) il manifesto di convocazione dei referendum, nel quale sono riportati integralmente i quesiti dei referendum, da affiggere nella sala di votazione in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale mod. 10 (Ref.Re.), un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede per ciascun referendum ed il plico contenente il bollo della sezione debbono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione. Il secondo bollo, che sarà utilizzato dall'Ufficio distaccato o dal Seggio speciale per la sola timbratura delle tessere elettorali da parte di tali Uffici speciali, può essere aperto solo all'inizio di tale operazione.

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;
- 3) elettori residenti all'estero;
- 4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 5) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. 570/1960;
- 6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 8 della L. 136/1976;
- 7) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 8) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco rilasciata ai sensi dell'art. 32-bis del T.U. 223/1967;
- 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32 del T.U. n. 223/1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967).

Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto; ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; o luoghi di detenzione e custodia preventiva; e per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, devono essere consegnati anche:



- a) l'elenco degli elettori che voteranno ai sensi degli artt. 42, primo comma, 43 e 44 del T.U. 570/1960, degli artt. 8 e 9 della Legge 136/1976 e dell'art.1, lett. d) ed e) del D.L. 161/1976;
- b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio distaccato della Sezione, previsto dall'art. 44 del T.U. 570/1960, nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, lett. d) ed e), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Inoltre i Sindaci dovranno consegnare ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione - affinché possano provvedere in tempo utile e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione alle necessarie annotazioni sulle liste degli elettori della sezione - l'elenco dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

§ 24 -Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale.

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

- a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con apertura centrale per il passaggio degli elettori.

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

- b) Tavolo dell'Ufficio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Le urne fissate sul tavolo saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti.

- c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 37, quarto e quinto comma, del T.U. 570/1960).



Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso che nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore: "Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Non è invece consentito ai presidenti di seggio effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori o procedere ad eventuale sequestro di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di registrare immagini.

d) Urne per la votazione.

Come già si è accennato le urne assegnate sono in ragione di una per ciascun referendum. Esse sono destinate a ricevere le schede votate per ciascun referendum e, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, devono recare ciascuna un cartello indicante il referendum cui si riferiscono.

Detti cartelli saranno apposti su ciascuno dei quattro lati esterni verticali di ogni urna, in modo che non possa incorrersi in errore specie all'atto dell'introduzione delle schede dopo l'espressione del voto.

Le urne sono collocate sul tavolo in modo da essere sempre visibili a tutti (art. 37 del T.U. 570/1960)

Le urne sono di tre tipi: una di vecchio tipo, metallica e con corpo di vetro trasparente o di altro materiale, un'altra di legno e a forma di cassetta, un'altra, infine, di cartone ondulato a forma di scatola.



Le urne vengono fissate al tavolo mediante l'apposita vite galletto applicata sul fondo.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento delle urne e della fornitura, da parte del Comune, della necessaria cordicella per la chiusura di esse e delle strisce di carta per sigillarle.

Poiché le urne in dotazione ad ogni ufficio di sezione sono destinate a ricevere le schede votate per ciascun referendum, per la custodia delle schede autenticate per ciascun referendum dovranno essere usate, come già detto, le scatole con le quali è formato il pacco delle schede tenendo presente che, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, ogni scatola deve recare una scritta, a grandi lettere, indicante il referendum cui si riferiscono le schede autenticate.

e) Disposizione delle urne.

Le urne e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

f) Illuminazione della sala delle votazioni e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione si protrarranno infatti anche nelle ore serali ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

Inoltre, i presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto ovvero dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, nel caso che alla sezione siano stati assegnati elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 24 bis - Arredamento della sala della votazione per le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale, ubicata in una sede priva di barriere architettoniche, e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15/1991, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere, agli elettori non deambulanti:



- di leggere il manifesto nel quale sono riportati i quesiti referendari;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente del seggio o di rappresentante dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che, nella sezione di cui trattasi, sia stata installata anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, comma 3, della legge n. 15/1991).

Il presidente accerterà, inoltre, che, all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri da terra.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo, dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e munito, da ogni parte, di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante l'affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

§ 25 - Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo di agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati, potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 26 - Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. Intese del presidente della sezione con la Direzione dei luoghi di cura per l'accesso del seggio di cui all'art. 44 del T.U. n. 570/1960.

Si ritiene opportuno prescrivere che, prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, d'intesa col Sindaco, prenda accordi con la Direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui può recarsi, assistito da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e dal segretario, a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti, ai sensi dell'art. 44 del T.U. 570/1960.



A tale proposito si tenga presente che è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, quando è da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. Comunque, il presidente del seggio, nel prendere gli accordi di cui sopra, deve tener presente che, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio.

§ 27 - Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale, d'intesa col Sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la Direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione, al fine di determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere, il voto degli elettori ivi esistenti.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi nella cabina.



PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO I

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

§ 28 - Insediamento dei componenti dell'Ufficio.

Alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione (art. 35 della L.R. 7/1979), il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali di nomina, gli scrutatori (art. 10 della L.R. 20/1957), previo accertamento della loro identità personale. Sceglie tra essi, quindi, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vice presidente.

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente li sostituisce nel modo indicato al § 9.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vice presidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati, e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre il presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto § 9.

Nella stessa ora di sabato e contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto dalla legge.



§ 29 - Ammissione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum.

Il presidente chiama, quindi, ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dei promotori dei referendum, sulla base delle designazioni consegnategli dal Sindaco o delle ricevute delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'Ufficio o durante le operazioni stesse: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale delle operazioni nel seggio.

§ 30 - Persone che possono accedere nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale di iscrizione nella sezione o l'attestato del Sindaco sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), oppure altro documento che dà loro diritto di votare nella sezione stessa.

Durante le operazioni, da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle votazioni anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta;
- 2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbono compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle votazioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

Nel compartimento della sala destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 46, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico n. 570.

Delle disposizioni prese è dato atto nel verbale.



CAPITOLO II

Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

§ 31 - Constatazione dell'arredamento della sala della votazione.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa constatare ai componenti dell'Ufficio stesso l'arredamento della sala delle votazioni.

Di tale constatazione e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo di verbale.

§ 32 - Determinazione del giorno e dell'ora in cui il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti.

Il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve, dopo averla concordata con la Direzione sanitaria del luogo di cura, comunicare agli altri componenti del seggio il giorno e l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nei luoghi stessi.

§ 33 - Determinazione del giorno e dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti- letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale, dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale il giorno e l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi, o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione, e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina.

§ 34 - Annotazioni alle liste di sezione.

Il presidente, tenendo presente gli elenchi consegnatigli dal Sindaco insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presenteranno a votare.



CAPITOLO III

Autenticazione delle schede di votazione

§ 35 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura. Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni indicate nei capitoli precedenti, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione procede all'autenticazione delle schede.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:

- la firma dello scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio di sabato.

Si tenga presente che, a seguito dell'abolizione dell'appendice, sulla quale andava posto il numero progressivo di ciascuna scheda, nessuna numerazione deve essere eseguita sulle schede di votazione.

Si richiama, al riguardo, la personale attenzione e responsabilità del presidente e di tutti gli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Si tenga presente che, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'autenticazione delle schede relative a ciascun referendum dovrà essere effettuata secondo l'ordine con cui le singole richieste di referendum sono state depositate.

Per la firma delle schede, il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione.

§ 36 - Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare, per ciascun referendum, il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione per la determinazione del numero delle schede da autenticare si terranno presenti anche gli elettori assegnati alla sezione compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal Sindaco al presidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.



§ 37 - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

§ 38 - Operazioni di firma e timbratura delle schede.

Come si è detto in precedenza le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione.

Gli scrutatori, man mano che provvedono ad apporre, separatamente per ciascun referendum, la firma sulla faccia esterna della scheda, nell'apposito spazio, dovranno aver cura di controllare la denominazione della provincia riportata sulla faccia esterna della scheda stessa.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascuno scrutatore per ogni referendum.

Le schede anzidette sono, poi, riposte nelle relative scatole, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che le stesse sono completamente vuote.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente, previa constatazione dell'integrità del plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente, dopo averle tolte dalla scatola, imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, nell'apposito spazio, accertandosi che il loro numero, per ciascun referendum, sia identico a quello delle schede riposte nella scatola precedentemente. Tali operazioni, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, devono essere eseguite nello stesso ordine con cui le schede, per ciascun referendum, sono state firmate.

Indi il presidente fa constatare ai presenti che le scatole anzidette sono completamente vuote e vi depone tutte le schede bollate separatamente per ciascun referendum.

Le schede avanzate dalla autenticazione – poste, distintamente per ciascun referendum, nella Scatola n. 5 Ref.Re.- servono, finché è aperta la votazione, per sostituire le schede autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle relative liste, o che non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione, come può avvenire per gli elettori che votano nel luogo di cura o nel luogo di detenzione.



§ 39 - Rinvio delle operazioni e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate a mano a mano che saranno state firmate separatamente per ciascun referendum, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente ed i componenti dell'Ufficio elettorale nonché i rappresentanti che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che sono vuote le urne destinate a contenere le schede che saranno votate per ciascun referendum; quindi provvede a chiuderle a e sigillarle.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il plico recante il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, la busta contenente le schede avanzate dopo la firma, raccolte in appositi pacchetti o fascette recanti, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'indicazione del corrispondente referendum, ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 2 Ref.Re. che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti che lo richiedano.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 6:30 del giorno successivo e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi ed aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.



PARTE TERZA

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO I

Le operazioni preliminari alla apertura della votazione

§ 40 - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 6:30 del mattino della domenica, giorno della votazione il presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato ai §§ 9 e 28, avvertendo che l'Ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente o al vice presidente.

Contemporaneamente, se necessario, il presidente del seggio speciale ricostituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

Ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum.

§ 41 - Costatazioni dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale.

Insediato l'Ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli che chiudono le urne, i plichi e le scatole contenenti le schede autenticate.

Quindi apre i plichi e le scatole, controlla le schede accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede autenticate per ciascun referendum riposte nelle scatole stesse la sera precedente.

Successivamente, il presidente fa constatare, nella giornata di domenica, che le urne destinate a ricevere le schede votate sono vuote e, nella giornata di lunedì che i sigilli apposti alle urne non siano stati rimossi.



§ 42 - Annotazione nelle liste elettorali di sezione di coloro che hanno chiesto di votare in altro Comune per motivi di imbarco.

Prima di dare inizio alle operazioni di votazione, il presidente, tenendo presente l'elenco inviatogli dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 361/1957 prende nota nelle liste della sezione, a fianco dei relativi nominativi, dei naviganti (marittimi e aviatori) che, per motivi di imbarco, hanno chiesto di votare in un altro Comune.

CAPITOLO II

Operazioni di votazione

§ 43 - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede per ciascun referendum debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota nei due esemplari del verbale del numero di schede consegnate per ciascun referendum al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, le liste aggiunte, il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere elettorali degli elettori del Seggio speciale, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

§ 44 - Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce agli elettori presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare il presidente avverte che ciascun elettore riceverà tante schede, di colore diverso, quanti sono i referendum che hanno luogo e che l'elettore ha diritto di manifestare il voto tracciando su ogni scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene (art. 11 L.R. n. 20/1957), ed avendo peraltro cura, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, di non sovrapporre le schede consegnategli, onde evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile sulle altre sottostanti.



Il presidente, inoltre, avvertirà gli elettori che le schede, dopo l'espressione del voto, devono essere restituite debitamente piegate: operazione, questa, da eseguirsi dall'elettore prima di uscire dalla cabina.

Agli elettori, infine, dovrà essere rammentato che con le schede deve essere restituita anche la matita.

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Dovrà inoltre tenersi presente che, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'elettore ha facoltà di astenersi dal prendere parte alla votazione per uno o più referendum.

L'art. 14, secondo comma, della L.R. n. 20/1957 ritiene non valido un referendum se non ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli elettori.

Dalla norma sopraindicata scaturisce, quindi, la facoltà riconosciuta all'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più referendum, astenendosi dal voto.

Qualora ciò si verifichi è necessario che da parte dell'Ufficio venga presa nota, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, della manifestata volontà di astensione, indicando sulle liste di sezione nonché nelle annotazioni degli appositi paragrafi del verbale per gli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco, a fianco del nome dell'elettore, il referendum o i referendum per i quali l'elettore stesso non ha inteso ritirare dal presidente la scheda relativa.

Tale indicazione sarà fatta con un semplice riferimento al numero d'ordine di scrutinio del referendum o dei referendum interessati.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 45 - Ammissione degli elettori alla votazione.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona nell'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste.

Si lascia tuttavia, al presidente la facoltà di consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.



Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 – in attuazione dell'art.13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 – ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente.

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elettorale il quale, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

L'elettore – per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione – deve esibire la sua tessera elettorale personale al presidente di seggio unitamente a un suo documento di identificazione.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data dei referendum attualmente in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa consultazione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Oltre agli iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nelle sezioni anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- a) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione (articolo 39, terzo comma, del T.U. 570/1960, e articolo 45, secondo e quinto comma, del T.U. 223/1967) ovvero ad attestazione del sindaco (articolo 32-*bis* del T.U. 223/1967). Tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella Sezione indicata dal sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi; nel caso di ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco, l'elettore potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (articolo 32-*bis* del t. u. 223/1967). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;
- b) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di un'altra Sezione del comune o di un altro comune della Regione. Tale facoltà si estende anche nei confronti dei funzionari di P. S. e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Sezione (articolo 40 del T.U. 570/1960). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;
- c) gli elettori non deambulanti; tali elettori se iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, attestante l'impedimento (articolo 1 della legge 15/1991). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;
- d) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Essi sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per cause di servizio con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (articolo 49, primo e secondo comma, del T.U. 361/1957 e articolo 1, lettera f), del decreto



legge 161/1976). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati. Tali elettori vanno iscritti nell'apposita lista aggiunta (articolo 49, secondo comma, del T.U. 361/1957);

e) i naviganti (marittimi e aviatori) che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 50 del T.U. 361/1957 e dell'articolo 1, lettera f), del decreto legge n. 161/1976, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Per essere ammessi a votare devono esibire, insieme alla tessera elettorale:

- 1) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- 2) il certificato del sindaco del comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco (articolo 50 del T.U. 361/1957).

Tali elettori vanno iscritti nell'apposita lista aggiunta (articolo 50, terzo comma, del T.U. 361/1957).

In tutti questi casi la scheda consegnata è sostituita con un'altra prelevata dal pacco delle schede residue (Scatola n. 5 Ref.Re.); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi.

§ 46 - Identificazione degli elettori.

L'identificazione dell'elettore che si presenta a votare può avvenire:

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti (articolo 48, quinto comma, del T.U. 570/1960):

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Nell'apposita colonna della lista elettorale sono indicati gli estremi del documento (articolo 48, sesto comma, del T.U. 570/1960);

b) per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di Sezione (articolo 48, settimo comma, del T.U. 570/1960).

Nel caso in cui il componente l'Ufficio dichiari il falso, lo stesso è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00 (articolo 95, secondo comma, del T.U. 570/1960);



- c) per attestazione di altro elettore del comune, noto all'Ufficio, mediante apposizione della firma dello stesso nell'apposita colonna della lista di Sezione (articolo 48, ottavo comma, del T.U. 570/1960).

È da considerare noto all'Ufficio anche l'elettore ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

Ai sensi dell'articolo 48, ottavo comma, del T.U. 570/1960, il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032,00 (articolo 95, primo comma, del T.U. 570/1960).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione dell'elettore che dichiara il falso, il presidente fa prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dello stesso.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente (articolo 48, ultimo comma, del T.U. 570/1960).



§ 47 - Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione del Sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di nessun'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore, prima che il presidente consegni la scheda, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che non abbiano partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più referendum che si svolgano contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero dei votanti della sezione sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione del voto.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo comma, T.U. 570/1960 e art. 45, secondo e quinto comma, T.U. 223/1967; vedasi anche il precedente § 45) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza stessa. Egli è ammesso a votare nella prima sezione del Comune di residenza e del suo nominativo e degli estremi della sentenza è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

L'elettore che si presenta a votare munito dell'attestazione di cui all'art. 32-bis del T.U. 223/1967 (vedasi anche il precedente § 45) esibisce, in luogo della tessera elettorale, l'attestazione stessa.

Degli estremi dell'attestazione e del nominativo dell'elettore, è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

Sulla sentenza o sull'attestazione viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, insieme con la tessera elettorale deve presentare i documenti indicati nel § 45.

Tali documenti debbono essere trattenuti dal presidente del seggio ed allegati al registro di annotazione del numero della tessera elettorale.

Il presidente, a prova dell'avvenuta partecipazione alla votazione, apporrà il bollo della sezione e la data sulla tessera elettorale e annoterà nel registro il numero della tessera elettorale.

Tale adempimento è, peraltro, assolutamente indispensabile nei confronti degli elettori emigrati che abbiano diritto ad usufruire dei contributi previsti dalle norme regionali.



§ 48 - Consegna delle schede e della matita all'elettore.

Il presidente consegna, quindi, all'elettore, di cui avrà letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per l'espressione del voto e tante schede di colore diverso quanti sono i referendum che hanno luogo contemporaneamente, quindi, dopo aver fatto constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda per ciascun referendum con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione, consegna all'elettore le schede spiegate (art. 49, primo comma, del T.U. n. 570/1960) in modo da poter verificare che nell'interno non rechino tracce di scrittura o segni che possano invalidarle.

All'elettore sarà inoltre raccomandato di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, al fine di evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile sulle altre sottostanti.

§ 48 bis- Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

§ 49 - Espressione del voto e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, secondo le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 20/1957, ripiega le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e le restituisce al presidente del seggio.

Qualora una scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.



Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare le schede dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso a votare. Del nome dell'elettore è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura e chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore nella cabina per l'espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del T.U. 570/1960 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000).

All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica l'autenticità della scheda consegnata esaminando la firma e il bollo e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone le schede nelle relative urne.

Deposta la scheda di ciascun referendum nella rispettiva urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata.

Nell'apposito registro va inoltre annotato il numero della tessera elettorale del votante.

Insieme con le schede, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

La mancata riconsegna delle schede o della matita da parte dell'elettore è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 309,00 (art. 99, primo comma, del T.U. 570/1960).

Il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

CAPITOLO III

Casi speciali che possono verificarsi nel corso della votazione

§ 50 - Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

Secondo l'art. 41, secondo comma, del T.U. 570/1960 sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione



di un corrispondente simbolo o codice (AVD) nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico, che, a norma dell'art. 41, settimo comma, T.U. 570/1960, deve essere rilasciato, immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle Aziende sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, è indicata la categoria "ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria, ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 41: "o da altro impedimento di analoga gravità", nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, e, tra l'altro, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) che, di per sé, consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore, oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità, ma che riguardano la sfera psichica dell'elettore.

La norma - ha affermato il predetto Consesso - impone, al presidente del seggio, la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto, e non anche dell'iter logico, seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito, fuori dei casi, espressamente enunciati, di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio, salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento - per la sua evidenza,



oppure per diretta conoscenza o notorietà - ed indichi, nel verbale, lo specifico motivo, per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'accompagnatore.

Su quanto precede, si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio, ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido: sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito.

Il presidente, prima di consegnare le schede deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che esso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare tutte le notizie richieste al riguardo dal quinto comma dell'art. 41, quinto comma, del T.U. 570/1960.

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo testualmente: "Accompagnatore (data).....(sigla del presidente)", senza apporre il voto della sezione.

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 50 bis - Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica quando la rispettiva condizione comporti, ad un tempo, una menomazione fisica che non incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto dei predetti elettori si richiamano le istruzioni contenute nel precedente § 50.



§ 51 - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza.

Il presidente della prima sezione, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che lo dichiara elettore del Comune, deve:

- a) prendere visione della sentenza che lo dichiara elettore;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore stesso, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza;
- c) apporre sulla sentenza l'annotazione "Ha votato" nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare in altra sezione.

Le schede che il presidente consegna a detto elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

E' necessario pertanto che, a mano a mano che ad un elettore non iscritto sono consegnate le schede autenticate, il presidente le sostituisca immediatamente con altre che, prelevate dal pacco delle schede residue (Scatola n. 5 Ref.Re.) vengono firmate da uno scrutatore, bollate dal presidente e da questi introdotte nell'apposita scatola in cui sono collocate le schede autenticate per ciascun referendum.

Nella parte riservata alle annotazioni degli appositi paragrafi del verbale, qualora si svolgano contemporaneamente più referendum, occorre prendere nota della scheda o delle schede del referendum che l'elettore non intenda eventualmente ritirare dal presidente ai fini dell'accertamento del numero dei votanti.

§ 52 - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base all'attestazione di cui all' articolo 32-bis del t. u. 223/1967.

Il presidente della sezione prima di consegnare le schede all'elettore che a norma dell'art. 32-bis, del t. u. 223/1967, si presenti a votare munito dell'attestazione che lo dichiara elettore, deve:

- a) prendere visione dell'attestazione che lo dichiara elettore;
- b) far prendere nota nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore stesso, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della attestazione;
- c) apporre sull'attestazione l'annotazione "Ha votato" nonché la propria firma ed il bollo dell'Ufficio onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare in altra sezione.

Se l'elettore venga ammesso a votare munito dall'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come inserito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).



Le schede che il presidente consegna a detto elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non fu autenticata per lui alcuna scheda.

E' necessario pertanto che, a mano a mano che ad un elettore non iscritto sono consegnate le schede autenticate, il presidente le sostituisca immediatamente con altre che, prelevate dal pacco delle schede residue (Scatola n. 5 Ref.Re.) vengono firmate da uno scrutatore, bollate dal presidente e da questi introdotte nell'apposita scatola in cui sono collocate le schede autenticate per ciascun referendum.

Nella parte riservata alle annotazioni degli appositi paragrafi del verbale, qualora si svolgano contemporaneamente più referendum, occorre prendere nota della scheda o delle schede del referendum che l'elettore non intenda eventualmente ritirare dal presidente ai fini dell'accertamento del numero dei votanti.

§ 53 - Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 40 del T.U. 570/1960 e art. 12 della L. 108/68.

I membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o nelle liste di altro Comune della Regione.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale, attestante che sono elettori, sulla quale dovrà essere apposti il timbro della sezione e la data in cui si svolge la consultazione, mentre il numero della tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro.

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza, ed in genere degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota nell'apposito paragrafo del verbale delle loro generalità.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente § 51.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione.

§ 54 - Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 361/1957.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono



ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati.

Tali categorie di elettori possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal comune della Regione nelle cui liste risultano iscritti.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (articolo 49, terzo comma, del T.U. 361/1957).

Sono iscritti, a cura del presidente, in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché, però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano una apposita dichiarazione, che gli elettori esibiranno al seggio, nella quale attestano che « il dipendente presta servizio nel (reparto), di stanza nel Comune di», apponendovi la propria firma e il bollo del reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovano fuori della sede del Corpo, ma non nel comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune in cui si trovano. In tal caso non occorre alcuna dichiarazione del comandante, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha rilasciato l'apposita dichiarazione.

Le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, nei modi indicati al precedente § 51.



§ 55 - Caso in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco.

I naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco votano in qualsiasi sezione del Comune stesso, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste di un Comune della Regione.

A cura del presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, unitamente alla tessera che li dichiara elettori di un Comune della Regione, i documenti indicati al § 45.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato al § 51.

§ 55 bis - Caso in cui votano elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in una sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore non deambulante sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica, rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda sanitaria locale ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale;

b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, del numero del documento di riconoscimento, dell'autorità che lo ha rilasciato, o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina ovvero al tavolo, appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate e sostituite di volta in volta.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15/1991).



I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione (*art. 1, comma 4, della legge n. 15/1991*) e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

§ 56 - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la sua firma e la ripone, distintamente per ciascun referendum, nell'apposito plico (Busta n. 8/e Ref.Re.).

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve assegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda, indicando anche, in caso di svolgimento temporaneo di più referendum, cui la stessa si riferisce.

Le schede devono essere subito sostituite con altre, da prelevarsi da quelle residue (Scatola n. 5 Ref.Re.), che vengono firmate da uno scrutatore e bollate dal presidente.

§ 57 - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Nel caso che l'elettore non voti nella cabina la scheda o le schede sono annullate e incluse, distintamente per ciascun referendum, nell'apposito plico (Busta n. 8/e Ref.Re.), per essere allegate al verbale.

L'elettore che non abbia votato nella cabina non è più ammesso al voto.

§ 58 - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è così disciplinato dalla legge: la valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.

La scheda o le schede restituite dall'elettore senza alcuna espressione di voto devono essere annullate. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta nella corrispondente scatola una scheda autenticata prelevata dal pacco di quelle residue.



Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

La scheda o le schede annullate sono incluse nella Busta n.8/e Ref.Re..

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

§ 59 - Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale nel quale è stata fatta menzione del nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate per il corrispondente referendum.

Le schede di cui trattasi sono custodite, distintamente per ciascun referendum, dal presidente nell'apposito plico (Busta n. 8/e Ref.Re.).

§ 60 - Caso in cui l'elettore non restituisce una scheda consegnatagli dal presidente.

Nel verbale deve farsi menzione speciale degli elettori che non hanno restituito la scheda (art. 49, ultimo comma, del T.U. 570/1960). Analoga annotazione va fatta nella lista della Sezione, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, primo comma, n. 3, del T.U. n. 570/1960).

§ 61 - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 309,00 (articolo 99, primo comma, del T.U. 570/1960); il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare la prescritta segnalazione appena compiute le operazioni dell'Ufficio.



CAPITOLO IV

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

*§ 62 - **Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto (sezioni ospedaliere).***

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere istituite nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, vale quanto illustrato nei paragrafi precedenti.

Si tenga comunque presente che l'elettore, per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre la tessera elettorale, l'attestazione del sindaco di inclusione nell'apposito elenco (articolo 42, terzo comma, lettera *b*), del T.U. 570/1960). Tale attestazione deve essere allegata dal presidente ai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. 299/2000).

Si è detto al § 23 che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e le carte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 42 del T.U. 570/1960.

E' da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della predetta attestazione, ma non compreso nel citato elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto.

Solo nel caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente potrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate al § 51.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le speciali liste [modd. 15 m (Ref.Re.) e 15 f (Ref.Re.)], nelle quali, quando si debba votare per più referendum, a fianco del nome dell'elettore o delle elettrici dovrà essere fatta annotazione della scheda o delle schede che l'elettore non abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

Per il ritiro del voto degli ammalati impossibilitati a muoversi, provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della L. 136/1976.



§ 63 - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vice presidente, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, che ne facciano richiesta, possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% per ciascun referendum - saranno recate nella apposita Busta OS/1 Ref.Re..

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede stesse si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, nella Busta OS/2 Ref.Re. per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nelle rispettive urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate, sempre distinte per ciascun referendum, debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti, oltre le schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (vedi § 23) nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.).

Il presidente porterà con sé anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale dei votanti ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati si richiama quanto è stato fatto presente al precedente § 62 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.



Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota, nella apposita lista aggiunta (modd. 15m Ref.Re. e 15f Ref.Re.) indicando, altresì, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore non ha inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum ovvero ai referendum, corrispondenti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno invece compilati, in duplice copia, distinti verbali Mod. n. 12 Ref.Re..

§ 64 - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto.

Il voto dei degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10%, per ciascun referendum, saranno recate nella apposita Busta OS/1 Ref.Re..

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, nell'apposita Busta OS/2 Ref.Re. per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nelle urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.



Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate, sempre per ciascun referendum, in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) che comprende anche il secondo bollo da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al § 62 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nella apposita lista aggiunta (Mod. 15m Ref.Re. e Mod. 15f Ref.Re.), indicando, altresì, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore non ha inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum, corrispondenti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata una unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale (Mod. 12/1 Ref.Re.) per tutti i referendum che hanno luogo.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.



§ 65 - Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedale e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della Direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, L. 136/1976, direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10% per ciascun referendum - saranno recate nella apposita busta (Busta Os/1 Ref.Re.).

Per la suddivisione delle schede autenticate, relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, nella apposita busta (Busta Os/2 Ref.Re.) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti, impossibilitati a recarsi nella cabina, che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) che comprende anche il secondo bollo da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al precedente § 62 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnate al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nelle apposite liste aggiunte (Mod. 15m Ref.Re. e Mod. 15f Ref.Re.), indicando, altresì, la scheda o le schede che l'elettore stesso non ha inteso ritirare.



Regione Autonoma della Sardegna

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo ai referendum corrispondenti.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale (Mod. 12/2 Ref.Re.) per tutti i referendum che hanno luogo.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei ricoverati nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.



CAPITOLO V

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

§ 66 - Voto dei detenuti.

I detenuti, che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, hanno il diritto di prendere parte alle votazioni se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (art. 8 della L. 136/1976).

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco di inclusione nell'apposito elenco (terzo comma, lettera b), dell'anzidetto art. 8).

Tale attestazione deve essere allegata, dal presidente del seggio speciale, ai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

§ 67 - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Come già accennato, il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. 136/1976.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero adeguato a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% per ciascun referendum, saranno recate nella apposita busta (Busta D/1 Ref.Re.).

Per la suddivisione delle schede autenticate, relative a ciascun referendum, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum in un'altra busta (Busta D/2 Ref.Re.) per essere riportate alla sezione ed immesse nelle rispettive urne previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate, sempre distinte per ciascun referendum, in buste separate per ogni luogo di detenzione.



Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) che comprende anche il secondo bollo da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco della cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nelle apposite liste aggiunte (Mod. 15m Ref.Re. e Mod. 15f Ref.Re.) indicando, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore o l'elettrice non abbia inteso ritirare.

A tal fine il presidente farà prendere nota di detta scheda, ovvero delle schede, con un semplice riferimento al numero d'ordine in base al quale viene effettuato lo scrutinio relativo al referendum, ovvero ai referendum corrispondenti.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, sarà compilato, in duplice copia, un unico verbale (Mod. 12/3 Ref.Re.) per tutti i referendum che hanno luogo.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nelle urne destinate alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.



CAPITOLO VI

Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni elettorali

§ 68 – *Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni elettorali.*

Le operazioni di votazione proseguono fino alle 22 del giorno di domenica (art. 60 della L.R. 7/1979).

Tuttavia, se a tale ora siano presenti nella sala elettori, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Qualora si siano formate, fuori dai locali del seggio, lunghe file di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi presso il seggio o sue pertinenze, per garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione. Quindi sigilla le scatole contenenti le schede autenticate e le urne contenenti le schede votate per ciascun referendum, richiude in un plico (Busta n. 3 Ref.Re.) tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite usate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di almeno due scrutatori e dei rappresentanti che ne facciano richiesta.

ATTENZIONE: - LA MANCATA SIGILLATURA DELLE URNE E DELLE SCATOLE, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SIGILLI CHE CHIUDONO LE URNE E LE SCATOLE E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (ART. 51, QUARTO COMMA, DEL T.U. N. 570/1960).

Infine il presidente, dopo aver rinviato le operazioni di votazione alle ore 7 del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

CAPITOLO VII

Le operazioni di riscontro dopo la votazione

§ 69 - *Riapertura del seggio.*

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione.



Constata l'integrità dei mezzi di suggellazione apposti alle aperture e agli accessi della sala, nonché dei sigilli apposti alle urne che contengono le schede votate ed alle scatole con le schede autenticate, nonché al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio, il presidente apre il plico medesimo, le scatole con le schede autenticate e la fessura delle urne con le schede votate.

§ 70 - Attestazione del numero degli elettori della sezione.

Poiché, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17.05.1957, n. 20 la Corte d'Appello deve preliminarmente accertare, ai fini della validità dei referendum popolari, se alla votazione ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, si rende indispensabile conoscere la consistenza del corpo elettorale in base ai dati contenuti nei verbali degli Uffici di sezione.

Pertanto il presidente dell'Ufficio della sezione, prima di procedere all'accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum, dovrà attestare nell'apposito prospetto del verbale il numero complessivo degli elettori della sezione. Tale numero è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, risultante dalla attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno perciò essere escluse le categorie di elettori che, non iscritti nella lista della sezione, siano stati ammessi a votare in base a particolari disposizioni di legge (e cioè i componenti dell'Ufficio di sezione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, gli ufficiali ed agenti di Forza Pubblica in servizio presso il seggio, gli appartenenti alle Forze Armate o ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato ed alla Polizia di Stato, i marittimi, i degenti in luoghi di cura, i detenuti aventi diritto al voto, gli elettori non deambulanti (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15). Tali elettori, infatti, saranno conteggiati, ai fini dell'attestazione di cui trattasi, dagli Uffici delle sezioni nelle cui liste risultano iscritti.

Dette categorie saranno, invece, tenute presenti soltanto ai fini dell'accertamento del numero complessivo dei votanti per ogni referendum di cui al paragrafo seguente.

§ 71 - Accertamento del numero dei votanti.

Innanzitutto viene determinato, per ciascun referendum, il numero degli elettori che hanno votato (art. 53, primo comma, n. 2, del T.U. 570/1960).

A tale scopo il presidente accerta:

- a) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che risultano aver votato. Tale numero si desume dalle liste elettorali della Sezione; nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore che risulta aver votato, si trova apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (articolo 49, terzo comma, del T.U. 570/1960);
- b) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza o ad attestazione secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- c) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato, risultante dalle iscrizioni fatte in calce alle liste della Sezione;



- d) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alle liste della Sezione, dei componenti l'Ufficio elettorale, dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum nonché degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica, che pur essendo iscritti in altre sezioni del comune o in altri comuni della Regione hanno votato nella Sezione;
- e) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle forze di Polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti in altro comune della Regione, che hanno votato nella Sezione (articolo 49 del T.U. n. 361/1957; articolo 1, lettera f), del decreto legge n. 161/1976) e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;
- f) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori), iscritti in altro comune della Regione, che hanno votato nella Sezione (articolo 50 del T.U. n. 361/1957; articolo 1, lettera f), del decreto legge n. 161/1976) e che sono stati iscritti nella stessa lista aggiunta di cui alla lett. e).

Il numero complessivo dei votanti è dato dal totale delle categorie sopra indicate, distinto in maschi e femmine.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche i degenti e i detenuti che hanno votato. Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione e nelle apposite liste aggiunte.

Accertato il numero complessivo dei votanti e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il numero di annotazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000, nei registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo di tali annotazioni,

- a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il proprio numero della tessera elettorale negli appositi registri, non hanno votato per qualsiasi motivo (elettori che indugiavano artificiosamente nell'espressione del voto o che non hanno risposto all'invito di restituire la scheda riempita, che non hanno riconsegnato la scheda, che sono stati esclusi dall'esercizio del diritto di voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina, che hanno espressamente dichiarato di non volere ritirare la scheda);

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Tale operazione va effettuata distintamente per ciascun referendum.

§ 72 - Formazione del plico contenente le liste della votazione.

Ultimati gli accertamenti di cui ai precedenti paragrafi si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione usate nella sezione (Busta n. 4 Ref.Re.).



In esso vanno comprese sia le normali liste della sezione (maschi e femmine) sia quelle aggiunte, in cui è stata presa nota dei militari, marittimi e aviatori che hanno votato nella sezione.

Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, debbono essere incluse anche le liste aggiunte in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato ai sensi dell'art. 42 del testo unico n. 570/1960 e dell'art. 8 della legge n. 136/1976.

Dette liste devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum presso la sezione.

Questo plico, sigillato, viene rimesso, contemporaneamente al plico contenente le schede avanzate per ciascun referendum e, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al competente Tribunale ovvero alla Sezione distaccata del Tribunale, che ne rilascia ricevuta.

§ 73 - Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione del relativo plico.

L'Ufficio procede, quindi, per ciascun referendum, al controllo delle schede autenticate rimaste nelle scatole e non utilizzate per la votazione.

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 42 del T.U. 570/1960, dell'art. 1, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico (Scatola n. 5 Ref.Re.) contenente:

- a) le schede autenticate non utilizzate per la votazione e rimaste nelle scatole
 - b) le schede rimaste non autenticate
- (i gruppi di schede dovranno essere confezionati in distinti pacchetti, suddivisi per referendum);
- c) i registri maschile e femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori e delle elettrici che hanno votato presso la sezione (ivi compresi i modelli di registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori e delle elettrici ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione);
 - d) i registri per l'annotazione della consegna di telefoni cellulari e di altre



Regione Autonoma della Sardegna

apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini da parte dell'elettore/elettrice prima di entrare in cabina.

Il predetto plico viene contemporaneamente rimesso unitamente a quello contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al competente Tribunale ovvero alla Sezione distaccata del Tribunale, che ne rilascia ricevuta.

Le operazioni previste nei paragrafi precedenti devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.



TITOLO II

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO. DISPOSIZIONI PENALI

PARTE PRIMA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO I

Le operazioni preliminari allo scrutinio

§ 74 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Effettuati i riscontri di cui ai paragrafi precedenti, e rimessi al Comune i relativi plichi, per il successivo inoltro al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale, il presidente procede all'estrazione a sorte, tra gli scrutatori – escluso quello che svolge le funzioni di vice presidente - di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme col segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede e assegna ad un terzo scrutatore il compito di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa scatola.

Dovranno dunque essere presenti durante lo scrutinio almeno cinque membri dell'Ufficio, e cioè: il presidente o il vice presidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere - oltre, naturalmente ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum - solamente gli elettori della sezione. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel precedente § 30.

Si tenga, inoltre, presente che, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, le operazioni di spoglio delle schede devono essere effettuate separatamente per ciascun referendum, secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna della scheda corrispondente a quello con cui le richieste di referendum sono state depositate.



CAPITOLO II

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

§ 75 - Termini per le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio appena ultimate le operazioni di riscontro degli elettori e dei votanti e debbono svolgersi, senza interruzione, per essere ultimate entro le ore 24 del lunedì, giorno successivo a quello della votazione. Nell'eventualità che le operazioni non possano essere compiute entro tale termine, si rimanda, per le relative istruzioni, al § 85.

CAPITOLO III

Le operazioni di scrutinio

§ 76 - Inizio dello scrutinio.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, da effettuarsi, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna delle schede, apre il plico contenente gli atti e le carte relativi (Busta n. 3 Ref.Re.), rimuove dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla affinché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò, il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo, l'aprirà e procederà alle operazioni di spoglio.

§ 77 - Spoglio e registrazione dei voti.

Per il procedimento di spoglio dei voti della sezione, si osservano le disposizioni qui di seguito riportate.

Lo scrutatore designato dal sorteggio estrae successivamente dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce la risposta che è stata data al quesito formulato; indi passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario prende nota del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio Mod. 30 Ref.Re. con frontespizio stampato in rosso e Mod. 30 Ref.Re. con frontespizio stampato in nero.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta.



Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso a cura del presidente il timbro della sezione.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono scelte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola dopo spogliato il voto.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Al fine di agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi riflettenti l'ordine di dette operazioni.

Se si svolgono più referendum contemporaneamente, il gruppo di paragrafi viene ripetuto in corrispondenza del numero del referendum da svolgere ed è preceduto dall'indicazione del referendum al quale si riferiscono.

§ 78 - *Casi di nullità - Schede bianche.*

Prima di passare ad illustrare le varie operazioni di scrutinio, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del T.U. 570/1960 il quale stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi due diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto;
- 2) nullità della scheda;

1) - **Nullità del voto.** - Si ha la nullità del voto quando, pur essendo stato espresso in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, la scheda presenta irregolarità tali da far ritenere nulla l'espressione del suffragio, quanto meno, soggetta a contestazioni.

Tali irregolarità si verificano quando le schede:

- a) non siano quelle prescritte dall'art. 11 della L.R. n. 20/1957 o non portino la firma o il bollo richiesti;
- b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

- 2) - **Nullità della scheda.** - Le schede sono nulle nei seguenti casi:



a) non offrono la possibilità di interpretare la risposta data al quesito oppure esprimono il voto per entrambe le risposte;

b) non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;

c) non contengono alcun voto e non sono quelle prescritte dalla legge o non portano il bollo o la firma dello scrutatore (art. 47 del T.U. 570/1960).

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma non portino alcuna espressione di voto né segni o traccia di scrittura.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti nulli deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale.

I voti nulli, le schede nulle e le schede bianche debbono essere registrati separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella Busta n. 8/d Ref.Re. per essere allegate al verbale.

§ 79 - *Voti contestati.*

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. 570/1960, secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogniquale volta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, distintamente per ciascun referendum, raggruppandoli per ognuna delle due risposte a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ciascuna risposta e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati per ciascun referendum.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto, a parte le definitive decisioni che vengono assunte dalla Corte d'Appello, i voti contestati e



provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 8/b Ref.Re.;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 8/c Ref.Re..

§ 80 - Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:

- a) toglie dalla cassetta le schede spogliate;
- b) le conta.

Successivamente il presidente:

- c) conta le schede che durante lo scrutinio sono state poste da parte perché contenenti voti nulli, oppure contestati, provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati;
- d) conta le schede nulle;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio (Mod. n. 30 Ref.Re.).

§ 81 - Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti.

A norma dell'articolo 68, sesto comma, T.U. 570/1960, inoltre:

- il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;

- il presidente accerta personalmente, la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle schede bianche, con il numero delle schede contenenti voti nulli e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

Pertanto il presidente, effettuato lo spoglio delle schede relative a tutti i referendum che hanno avuto luogo e compiuto il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, per ciascuno di essi, compie le seguenti operazioni per accertare le relative rispondenze numeriche:

- a) controlla che il numero delle schede spogliate per ciascun referendum sia eguale al numero dei votanti già accertato, nonché al totale delle schede valide (voti validi e voti



contestati e provvisoriamente assegnati), più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli ovvero contestati e provvisoriamente non assegnati;

b) determina, per ciascun referendum, la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stati ammessi a votare a norma degli artt. 39, terzo comma, del T.U. 570/1960 e dell'art. 32-bis del T.U. 223/1967, degli artt. 40 del T.U. 570/1960 e 12 della Legge 108/1968, degli artt. 49 e 50 del T.U. 361/1957 [e art. 1 lett. f) del D.L. 161/1976 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240], degli artt. 42, primo comma, e 44 del T.U. 570/1960, degli artt. 8 e 9 della Legge 136/1976 e 1 lett. d) del D.L. 161/1976 e dell'art. 1 della L. 15/1991. Da questa somma sottrae la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo o la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina. La differenza così ottenuta deve concordare con il numero complessivo dei votanti indicato alla precedente lettera a);

c) determina, per ciascun referendum, quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nella scatola apposita; quante schede sono state immesse successivamente nella scatola medesima in sostituzione di altre deteriorate, o di altre ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare a norma degli artt. 39, terzo comma, del T.U. 570/1960 e dell'art. 32-bis del T.U. 223/1967, degli artt. 40 del T.U. 570/1960 e 12 della Legge 108/1968, degli artt. 49 e 50 del T.U. 361/1957 [e art. 1 lett. f) del D.L. 161/1976 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240], e agli elettori di cui agli artt. 42, primo comma, e 44 del T.U. 570/1960, e agli artt. 8 e 9 della Legge 136/1976 e 1 lett. d) del D.L. 161/1976 e dell'art. 1 della L. 15/1991, non compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente del seggio. Effettua il totale di tutte queste schede e da questo totale sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nell'urna, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo o la firma dello scrutatore. La differenza, deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera a).

Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

§ 82 - Risultato dello scrutinio.

Ultimate le operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione:

- a) verifica la congruità dei dati sopraindicati;
- b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione per ciascun referendum, dandone pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione;
- c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale;
- d) dà atto del numero complessivo degli elettori della sezione nonché del numero dei votanti per ciascun referendum.



Se contemporaneamente hanno luogo più referendum, effettuato lo spoglio delle schede relativo al primo referendum, l'ufficio di sezione procede ad effettuare le stesse operazioni per il secondo referendum e, quindi, per i successivi referendum, tenendo presenti le istruzioni di cui ai precedenti paragrafi.

§ 83 - Invio degli estratti del verbale della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.

Certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale della sezione in duplice copia per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (Mod. n. 11/bis Ref.Re.), e li rimette inclusi nelle Buste nn. 6 e 6/bis Ref.Re., al Sindaco del Comune, perchè provveda ad inoltrarli alla Presidenza della Regione ed alla Prefettura (art. 71, primo comma, della L.R. n. 7/1979).

§ 84 - Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- 1) chiude tutte le schede valide, relative a ciascun referendum, appositamente suddivise in pacchetti, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Scatola n. 7 Ref.Re.. Su tale scatola vengono apposti la indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede, nella suddetta Scatola viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione di detto plico.

Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al competente Tribunale ovvero alle Sezioni distaccate dei rispettivi Tribunali.

- 2) include:

- a) nella Busta n. 8/b Ref.Re. le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;
- b) nella Busta n. 8/c Ref.Re. le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative per ciascun referendum;

- 3) riunisce le anzidette Buste n. 8/b Ref.Re. e n. 8/c nella Busta n. 8/a Ref.Re., con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;



- 4) include nella Busta n. 8/d Ref.Re. le schede nulle, bianche e le schede corrispondenti a voti nulli, distintamente per ciascun referendum;
- 5) raccoglie, infine, nella Busta n. 8/e Ref.Re. le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto, distintamente per ciascun referendum.

Si tenga presente che, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, le schede relative a ciascuno di essi dovranno essere suddivise mediante appositi pacchetti o fascette, utilizzando le buste, gli elastici o il rotolo di carta gommata contenuti nel pacco di cancelleria.

La Busta n. 8/a Ref.Re., confezionata come descritto al n. 3 del presente paragrafo, e le Buste n. 8/d Ref.Re. e n. 8/e Ref.Re. vengono incluse nella Scatola n. 8 Ref.Re. destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

Detto plico dovrà essere rimesso dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro al Tribunale del capoluogo nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna al competente Ufficio centrale circoscrizionale.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico (Busta n. 9 Ref.Re.) viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del Comune.

§ 85 - Sospensione delle operazioni di scrutinio.

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio per qualsiasi motivo non possano essere compiute entro le ore 24 del lunedì, giorno successivo a quello della votazione, il presidente deve sospenderle ed applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere agli Uffici centrali circoscrizionali di procedere al completamento delle operazioni di scrutinio non compiute dalle sezioni utilizzando le stesse tabelle usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato e con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In ogni caso all'atto della sospensione, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonché della scatola o delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle scatole vengono apposti cartelli portanti, oltre l'indicazione della circoscrizione, del Comune e della sezione, anche la scritta "Schede non spogliate" e "Schede già spogliate".

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese.

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne, nonché il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum che lo richiedano.



Il presidente, prima di procedere alla chiusura del verbale, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con le urne, le scatole ed i plichi anzidetti, saranno immediatamente recapitati dal presidente o per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro al tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale per la trasmissione all'Ufficio centrale circoscrizionale.

§ 86 - Riconsegna del materiale.

Eseguiti tutti gli adempimenti di cui sopra, il presidente dell'Ufficio elettorale curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione. Nell'apposita Busta n. 10 Ref.Re. saranno quindi posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, e ciò per evitare che, versandosi, deteriori la cassetta ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione, le matite copiative rimaste, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione.

Nell'eventualità che le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore 24 del lunedì, nella Busta n. 10 Ref.Re. dovranno essere inserite anche le buste 6 e 6bis Ref.Re. che il Comune dovrà utilizzare per inoltrare alla Presidenza della Regione e alla Prefettura l'estratto del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il completamento delle operazioni della sezione.

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, "in sua assenza", del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato alla segreteria del Comune.



PARTE II

Disposizioni penali

§ 87 - Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'Ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli Uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del T.U. 570/1960, sui quali sarà opportuno che venga richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99.

§ 88 - Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite inoltre dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del T.U. 570/1960 a carico di chiunque (cittadino od elettore) turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio della sezione.

§ 89 - Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'Ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto per iscritto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria di ogni infrazione da chiunque commessa delle norme penali contenute nel cennato T.U. n. 570, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del C.P.P.).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vice presidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vice presidente, ovvero elettori o rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitando il presidente o il vice presidente a promuovere tale azione.



Regione Autonoma della Sardegna

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala della votazione, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.



SOMMARIO

TITOLO I.....	1
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE.....	1
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.....	1
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.....	1
PARTE PRIMA.....	1
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE.....	1
CAPITOLO I.....	1
La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione.....	1
§ 1 - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.....	1
§ 2 - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.....	1
§ 3 - Qualifica di pubblico ufficiale.....	2
CAPITOLO II.....	2
Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	2
§ 4 - Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	2
§ 5 - Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	2
§ 6 - Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	2
§ 7 - Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	3
CAPITOLO III.....	4
Il vice presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.....	4
§ 8 - Funzioni del vice presidente.....	4
CAPITOLO IV.....	5
Gli scrutatori.....	5
§ 9 - Nomina e sostituzione degli scrutatori.....	5
§ 10 - Compiti degli scrutatori.....	5
§ 11 - Potestà consultiva degli scrutatori.....	6
§ 12 - Potere di decisione degli scrutatori.....	6
CAPITOLO V.....	6
Il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione.....	6
§ 13 - Nomina del segretario del seggio.....	6
§ 14 - Compiti del segretario del seggio.....	7
§ 15 - Verbali delle operazioni dell'Ufficio.....	7
CAPITOLO VI.....	8
Il seggio speciale.....	8
§ 16 - Costituzione del seggio speciale.....	8
§ 17 - Il segretario del seggio speciale.....	8
§ 18 - Compiti del seggio speciale.....	8
CAPITOLO VII.....	9
I rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum.....	9
§ 19 - Designazione dei rappresentanti presso la Sezione (art. 19 della L.R. n. 7/1979, artt. 14 e 16 della L. 53/1990).....	9
§ 20 - Qualifica di pubblici ufficiali dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum.....	10
§ 21 - Sanzioni per i rappresentanti.....	10
CAPITOLO VIII.....	11
Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio.....	11
§ 22 - Presentazione del presidente al Sindaco.....	11
§ 23 - Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio.....	11
§ 24 bis - Arredamento della sala della votazione per le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.....	15
§ 25 - Custodia della sala della votazione.....	16
§ 26 - Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. Intese del presidente della sezione con la Direzione dei luoghi di cura per l'accesso del seggio di cui all'art. 44 del T.U. n. 570/1960.....	16



Regione Autonoma della Sardegna

§ 27 - Sezione cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva	17
PARTE SECONDA	18
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	18
CAPITOLO I	18
Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	18
§ 28 - Insediamento dei componenti dell'Ufficio	18
§ 29 - Ammissione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum.	19
§ 30 - Persone che possono accedere nella sala della votazione.	19
CAPITOLO II	20
Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede	20
§ 31 - Costatazione dell'arredamento della sala della votazione	20
§ 32 - Determinazione del giorno e dell'ora in cui il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti.....	20
§ 33 - Determinazione del giorno e dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti- letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.	20
§ 34 - Annotazioni alle liste di sezione	20
CAPITOLO III	21
Autenticazione delle schede di votazione.....	21
§ 35 - Autenticazione delle schede: firma e timbratura. Operazioni da compiere.....	21
§ 36 - Determinazione del numero delle schede da autenticare.	21
§ 37 - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare	22
§ 38 - Operazioni di firma e timbratura delle schede	22
§ 39 - Rinvio delle operazioni e custodia della sala	23
PARTE TERZA	24
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE	24
CAPITOLO I	24
Le operazioni preliminari alla apertura della votazione	24
§ 40 - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.....	24
§ 41 - Costatazioni dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale.....	24
§ 42 - Annotazione nelle liste elettorali di sezione di coloro che hanno chiesto di votare in altro Comune per motivi di imbarco.	25
CAPITOLO II	25
Operazioni di votazione	25
§ 43 - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.....	25
§ 44 - Apertura della votazione.....	25
§ 45 - Ammissione degli elettori alla votazione.....	26
§ 46 - Identificazione degli elettori	28
§ 47 - Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione del Sindaco	30
§ 48 - Consegna delle schede e della matita all'elettore	31
§ 48 bis- Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	31
§ 49 - Espressione del voto e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio.....	31
CAPITOLO III	32
Casi speciali che possono verificarsi nel corso della votazione.....	32
§ 50 - Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.....	32
§ 50 bis - Caso in cui si presenti a votare un elettore handicappato.....	34
§ 51 - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza	35
§ 52 - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base all'attestazione di cui all' articolo 32-bis del t. u. 223/1967.....	35



Regione Autonoma della Sardegna

§ 53 - Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 40 del T.U. 570/1960 e art. 12 della L. 108/68.....	36
§ 54 - Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 361/1957.....	36
§ 55 - Caso in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco.....	38
§ 55 bis - Caso in cui votano elettori non deambulanti.....	38
§ 56 - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora.....	39
§ 57 - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.....	39
§ 58 - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.....	39
§ 59 - Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.....	40
§ 60 - Caso in cui l'elettore non restituisce una scheda consegnatagli dal presidente.....	40
§ 61 - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.....	40
CAPITOLO IV.....	41
Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura.....	41
§ 62 - Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto (sezioni ospedaliere).....	41
§ 63 - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto.....	42
§ 64 - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto.....	43
§ 65 - Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.....	45
CAPITOLO V.....	47
Votazione dei detenuti aventi diritto al voto.....	47
§ 66 - Voto dei detenuti.....	47
§ 67 - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.....	47
CAPITOLO VI.....	49
Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni elettorali.....	49
§ 68 - Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni elettorali.....	49
CAPITOLO VII.....	49
§ 69 - Riapertura del seggio.....	49
§ 70 - Attestazione del numero degli elettori della sezione.....	50
§ 71 - Accertamento del numero dei votanti.....	50
§ 72 - Formazione del plico contenente le liste della votazione.....	51
§ 73 - Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione del relativo plico.....	52
TITOLO II.....	54
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO. DISPOSIZIONI PENALI.....	54
PARTE PRIMA.....	54
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	54
CAPITOLO I.....	54
Le operazioni preliminari allo scrutinio.....	54
§ 74 - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.....	54
CAPITOLO II.....	55
Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.....	55
§ 75 - Termini per le operazioni di scrutinio.....	55
CAPITOLO III.....	55
Le operazioni di scrutinio.....	55
§ 76 - Inizio dello scrutinio.....	55
§ 77 - Spoglio e registrazione dei voti.....	55
§ 78 - Casi di nullità - Schede bianche.....	56
§ 79 - Voti contestati.....	57
§ 80 - Operazioni di controllo dello spoglio.....	58
§ 81 - Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti.....	58
§ 82 - Risultato dello scrutinio.....	59
§ 83 - Invio degli estratti del verbale della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.....	60



Regione Autonoma della Sardegna

§ 84 - Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio.....	60
§ 85 - Sospensione delle operazioni di scrutinio.....	61
§ 86 - Riconsegna del materiale.....	62
PARTE II.....	63
Disposizioni penali.....	63
§ 87 - Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione.....	63
§ 88 - Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio.	63
§ 89 - Chi può promuovere l'azione penale.	63